



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da

Dottor Ettore Capizzi	Presidente
Dottoressa Lucia Fanti	Consigliere
Dottoressa Lilia Papoff	Consigliere relatore

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 96 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 9.3.2022 e vertente

T R A

**MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 80014130928), MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI (C.F. 80213670583)**, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato.

APPELLANTI

E

██  
██  
██  
██  
██, rappresentati ed assistiti dall'avv. Maria Stella La Malfa.

Con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale.

### CONCLUSIONI

Per parte appellante:

*“chiede che Codesta Ecc.ma Corte voglia, in accoglimento del presente appello, annullare l'impugnata ordinanza del Tribunale ordinario di Roma, e, per l'effetto, rigettare la domanda di riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana ex adverso proposta.*

*Con vittoria di spese ed onorari.”*

Gli appellati hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettare l'appello.

Il Sostituto procuratore generale ha chiesto l'accoglimento dell'appello.

### MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.

1. Gli odierni appellati adivano il Tribunale di Roma per ottenere il riconoscimento dello *status civitatis iure sanguinis*, rappresentando di essere discendenti diretti di ██████████ nato in Italia il 24.2.1848 e successivamente emigrato in Brasile dove nasceva il figlio ██████████ ██████████ in data 17.7.1893.

Il Ministero dell'Interno riteneva la domanda infondata, dovendosi tenere conto del decreto di *“Grande naturalizzazione”* brasiliana del 1889 che costituiva ostacolo alla trasmissione della cittadinanza italiana *iure sanguinis* perché comportava la perdita della cittadinanza italiana in capo all'avo.

Il decreto difatti prevedeva che tutti gli individui presenti sul territorio della repubblica brasiliana alla data del 15 novembre 1889 erano considerati cittadini brasiliani, salvo non dichiarassero espressamente – entro 6 mesi – di voler mantenere la cittadinanza di origine.

L'art. 11 del codice civile del 1865 all'epoca prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per effetto dell'acquisizione di una cittadinanza straniera.

Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda dei ricorrenti, evidenziando che, già in via giurisprudenziale, era stato puntualizzato con sentenza del 5 ottobre 1907 della Corte di Cassazione che la cittadinanza italiana si perdeva solo in caso di rinuncia e trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera, ossia sulla base di una espressa richiesta e non solo di un comportamento meramente negativo.

2. Con atto di appello il Ministero dell'Interno e il Ministero degli Affari esteri hanno lamentato l'erronea interpretazione da parte del giudice di primo grado del "combinato disposto" delle due legislazioni – quella di naturalizzazione brasiliana e quella del nostro codice civile allora vigente – da cui emergeva che il cittadino italiano emigrato in Brasile che, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di naturalizzazione del 1889, non manifestava la volontà di mantenere la cittadinanza italiana, da un lato acquistava automaticamente la cittadinanza brasiliana, dall'altro, e in conseguenza di ciò, perdeva quella italiana, salvo non dichiarasse espressamente all'ufficiale dello stato civile italiano di volerla riacquistare ex art. 13 del codice civile.

Solo con la legge di riforma della cittadinanza del 1912 n. 555 sarebbe stato raggiunto il compromesso tra l'esigenza delle comunità emigrate di potersi integrare nella società di arrivo e quello dello Stato italiano, all'epoca di nuova fondazione, di non troncane ogni legame con gli emigrati e i loro discendenti.



Difatti con la citata legge veniva previsto all'art. 7 che *"Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi"*.


Inoltre l'art. 8 prevedeva che *"Perde la cittadinanza: 1) chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza; 2) chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiara di rinunciare alla cittadinanza italiana, e stabilisce o abbia stabilito all'estero la propria residenza"*.


Gli appellanti hanno ritenuto erronea anche la lettura data dal tribunale della sentenza della Cassazione del 1907 e il principio ricavato dalla stessa in quanto in realtà la Cassazione,

con il riferimento alla necessità di verificare la volontaria iscrizione nelle liste elettorali nel municipio di residenza, ammetteva la prova di un' accettazione tacita della cittadinanza brasiliana, mediante l'esercizio del diritto elettorale.

Pertanto ben si poteva presumere che gli emigrati italiani – accettando i benefici ed i doveri derivanti dallo *status* concessogli dalla Repubblica brasiliana – avessero tacitamente abdicato alla cittadinanza italiana. Al contrario, per non determinare un'ipotesi di rinuncia alla cittadinanza *ex art. 11* del previgente codice civile, sarebbe stato necessario per i ricorrenti dimostrare che il proprio antenato fosse rimasto del tutto “*alieno*” al nuovo consesso sociale, non svolgendo incarichi pubblici, non svolgendo il servizio militare e, comunque, non esercitando i propri diritti politici, tutti fatti che avrebbero portato alla rinuncia tacita della cittadinanza italiana.

Gli appellanti hanno rilevato che nel caso in esame non era dato sapere se l'avo   nato in Italia nel 1848, si fosse trasferito in Brasile prima o dopo il 1889 e quindi se egli fosse stato destinatario del decreto di naturalizzazione brasiliana.

In ogni caso il figlio dell'avo italiano,  era nato in Brasile nel 1893 e quindi, avendo acquistato la cittadinanza brasiliana *iure soli* e, non essendo ancora entrata in vigore al momento della sua nascita la legge n. 555/1912, non aveva potuto mantenere la cittadinanza italiana, avendola, al contrario, automaticamente persa in forza dell'art. 11 del codice civile del 1865 a quell'epoca vigente.

3. Gli appellati hanno innanzitutto rilevato che le argomentazioni del ministero erano fondate essenzialmente sugli effetti del decreto di naturalizzazione del 1889, mentre nella fattispecie concreta non vi era alcuna prova che  si trovasse in Brasile già da quell'epoca, risultando quale unica data certa la nascita del figlio in Brasile nel 1893. Pertanto nei suoi confronti non aveva avuto efficacia il predetto decreto di naturalizzazione.

Anzi in atti era stato versato il certificato negativo di naturalizzazione in cui il Ministero di Giustizia brasiliano espressamente dichiarava che l'avo non si era mai naturalizzato cittadino brasiliano.

Anche la nascita in territorio brasiliano del figlio dell'avo italiano nel 1895, ██████████ ██████████ non comportava la perdita della cittadinanza in capo a quest'ultimo, in assenza di un comportamento finalizzato all'acquisto della cittadinanza brasiliana.

4. Secondo i principi generali in tema di onere della prova, mentre spetta agli attori provare la discendenza dall'avo italiano ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, spetta al Ministero dell'Interno, il quale eccepisce che si sono verificati fatti idonei all'interruzione della trasmissione della cittadinanza *iure sanguinis*, provare tali circostanze.

Nella fattispecie in esame non emergono elementi che inducano a ritenere l'avvenuta naturalizzazione dell'avo italiano. Non è provato che questi si trovasse in Brasile già dal 1889 e anzi il Ministero della Giustizia brasiliano ha certificato che a nome dell'avo non risulta alcuna registrazione di naturalizzazione.

In ogni caso, per quanto si osserverà in seguito, né la presenza in Brasile all'epoca della grande naturalizzazione dell'avo né la nascita del figlio dell'avo in Brasile in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 555/1912 sarebbero idonei di per sé a comportare una perdita automatica della cittadinanza italiana in capo agli stessi e quindi una interruzione della trasmissione ai discendenti.

La disciplina della perdita della cittadina era contenuta nel già citato art. 11 del codice civile del 1865, secondo cui: "*La cittadinanza si perde:*

1°. *Da colui che vi rinuncia con dichiarazione davanti l'uffiziale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza;*

<sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub>2°. *Da colui che **abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero**,*<sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub>

3°. *Da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera".*

Si tratta di ipotesi di rinuncia volontaria conseguente a una dichiarazione espressa o a un contegno che implica la volontà di avere un legame definitivo con altro stato tramite la cittadinanza straniera o tramite un impiego governativo o lo svolgimento del servizio militare.

Anche la sentenza della Corte di Cassazione del 1907 aveva opportunamente evidenziato, a proposito della seconda ipotesi prevista dall'art. 11 c.c., che *“la parola **ottenere** presuppone, filologicamente, che sia chiesto o desiderato”* per cui *“se la cittadinanza non derivi da fatto dell'uomo, ma sia imposta per disposizione di legge, non si può presumere la rinuncia alla nazionalità, ma deve averne la prova chiara ed esplicita”* che il cittadino italiano voglia volontariamente permutare la cittadinanza di origine con cittadinanza straniera.

La Corte concludeva per il rinvio alla corte d'appello al fine di verificare se vi fosse stata una condotta di accettazione effettiva della naturalizzazione straniera e in particolare per verificare se la documentata iscrizione nelle liste elettorali fosse stata automatica per legge o effetto di una **iniziativa del cittadino**.

In base agli stessi principi a maggior ragione non poteva ravvisarsi un caso di *“ottenimento”* della cittadinanza brasiliana in caso di acquisto della stessa per nascita, in applicazione dello *ius soli*, trattandosi di un acquisto automatico e non oggetto di libera scelta da parte di un soggetto neonato privo della capacità di agire.

La terza ipotesi di perdita della cittadinanza italiana era legata allo svolgimento del servizio militare o a un impiego governativo in assenza di permesso del governo italiano ed evocava sempre l'espletamento di una funzione implicante speciali doveri di fedeltà verso lo stato estero. Tale ipotesi è stata successivamente abrogata dall'art. 35 L. n. 24/1901, c.d. legge sull'immigrazione che, a tutela dei diritti degli emigrati italiani all'estero, ha limitato i casi di perdita della cittadinanza, mostrando di volere considerare propri cittadini anche coloro che espatriavano e conducevano la propria vita all'estero.

5. Nel caso in esame non è stata fornita la prova di alcun elemento idoneo a interrompere la linea di discendenza.

Più in particolare non vi è prova che l'avo italiano fosse stato destinatario del decreto di naturalizzazione né che da questo scaturisse l'attribuzione formale della cittadinanza brasiliana.

Nemmeno vi è prova che egli o il figlio, cittadino brasiliano per nascita, abbiano compiuto, prima dell'entrata in vigore della legge n. 555/1912, atti di adesione consapevole alla

cittadinanza, quali ad esempio la volontaria iscrizione nelle liste elettorali o l'esercizio di diritti o doveri riservati ai cittadini brasiliani.

Soprattutto deve rilevarsi che il figlio è divenuto maggiorenne, compiendo ventuno anni, e quindi in grado di compiere atti giuridicamente rilevanti, quando era ormai in vigore la legge n. 555/1912.

Stante l'assenza di presupposti per l'applicazione dell'art. 11 n. 2 c.c. 1865, risulta invece integrata la affermata trasmissione della cittadinanza *iure sanguinis* agli odierni appellati e l'appello pertanto deve essere rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato e della complessità media della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e della semplicità della fase conclusionale.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Rigetta l'appello;
- 2) Condanna parte appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese di lite che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 14.6.2022

Il Consigliere estensore

Lilia Papoff

Il Presidente

Ettore Capizzi